

Direzione Welfare e Salute
Area Diritti e Inclusione
Allegato n. 4 alla DD n. 8247 del 07/10/2022

composto da pag. 35

Il Direttore d'Area Dott. Angelo Stanghellini
Il RUP Dott.ssa Cristiana Benetti Alessandrini

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE WELFARE E SALUTE
Area Diritti ed Inclusione
Unità Diritti e Grave Emarginazione

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO VAIANO VALLE

IL DIRETTORE AREA DIRITTI E
INCLUSIONE
Dott. Angelo Stanghellini
IL RUP/DIRETTORE AREA
TERRITORIALITA'
Dott. ssa Cristiana Benetti
Alessandrini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
Rev. 0					



SOMMARIO

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	5
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO	7
ART. 1.6 - ONERI	8
ART. 1.7 – PROGRAMMAZIONE E TEMPISTICA DELLE ATTIVITA'	8
ART. 1.8 – FIGURE PROFESSIONALI E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO	9
ART. 1.9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE	10
ART. 1.10- LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI	11
SEZIONE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	12
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA	122
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	12
ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	13
SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	14
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	14
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE	14
ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	14
ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE	15
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE	15
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	15
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO	16
ART. 3.8 – PERSONALE	17
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	19
ART. 3.10 - SICUREZZA	19
ART. 3.11 – SUBAPPALTO	20
SEZIONE 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	23
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	23
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE	23
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	23
ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	25



ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	29
<i>SEZIONE 5 - CAUZIONE E GARANZIE</i>	27
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE	27
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	29
<i>SEZIONE 6 NORME FINALI</i>	31
ART. 6.1 - RISOLUZIONE.....	31
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO	32
ART. 6.3 - RECESSO.....	32
ART. 6.4 - RESPONSABILITA'	33
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	33
ART. 6.6 - FORO COMPETENTE.....	33
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	33
ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	33
ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	34

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i> | l'Operatore Economico Esecutore del servizio; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio oggetto del presente documento; |
| ➤ <i>Codice</i> | Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; |
| ➤ <i>Regolamento</i> | DPR 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico della Procedura; |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento di:

- A: Attività di accompagnamento socio assistenziale ed educativo per il supporto a max 33 nuclei/persone con tratti di fragilità e vulnerabilità residenti o presenti nelle recenti rilevazioni della popolazione nell'insediamento spontaneo e consolidato di Via Vaiano Valle, 41 a Milano;
- B: Attività di gestione (piccola manutenzione ordinaria, verifica delle condizioni di conservazione degli immobili, verifica versamento spese condominiali e compartecipazione al canone di locazione nella misura del 20% nella seconda annualità) di 33 alloggi di proprietà del Comune di Milano ove i nuclei verranno temporaneamente collocati per percorsi di accompagnamento all'integrazione/inclusione sociale ed all'autonomia.

Destinatari delle attività educative e socio assistenziali oggetto dell'appalto sono dunque max 33 nuclei che versano in oggettivo ed accertato stato di fragilità e disagio socio-economico, residenti e/o presenti nelle recenti rilevazioni della popolazione nell'insediamento spontaneo e consolidato di Vaiano Valle di cui è programmato il

progressivo superamento al fine di attuare ordinanze di demolizione di opere abusive su terreni di interesse naturalistico (Parco Sud Milano) in attuazione di Protocolli operativi e di accordi con Procura c/o Tribunale Ordinario e Prefettura di Milano

Gli alloggi da gestire oggetto dell'appalto sono 33, tutti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui alcuni di tipologia "SAT" (Servizi Abitativi Temporanei) ed altri alloggi ex Leggi Speciali destinati all'emergenza abitativa c.d. AUTE di differenti metrature e distribuiti in vari quartieri residenziali della città.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1.4.1 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attività oggetto dell'appalto sono di seguito descritte:

- a) Attività di accompagnamento socio assistenziale ed educativo: gestione di percorsi socio-educativo-assistenziale dedicati che, sulla base delle necessità e caratteristiche personali, familiari e di contesto di vita di ciascun cittadino e del suo nucleo familiare, avranno quale obiettivo il superamento della condizione di bisogno e fragilità sociale dei singoli e dei nuclei familiari e l'accompagnamento verso progetti di autonomia abitativa, socio reddituale e lavorativa. I percorsi prevedono un insieme di attività, quali, a titolo esemplificativo: sviluppo di competenze professionali, supporto e accompagnamento al cambiamento, valorizzazione e potenziamento delle capacità dei singoli coinvolti, percorsi di educazione finanziaria, segnalazione ed orientamento alla rete di sostegno sociale più allargata, accompagnamento alla presa in carico da parte dei servizi socio assistenziali in condizioni di particolare necessità;
- b) Attività di gestione dei 33 alloggi:
La gestione degli alloggi comprende le seguenti prestazioni:
 - 1) gestione delle spese che ciascun nucleo familiare è tenuto a versare finalizzati al pagamento delle spese condominiali, della tariffa rifiuti e della compartecipazione al canone di locazione sociale nell'entità pari al 20% nella seconda annualità di accompagnamento progettuale;
 - 2) mantenimento delle funzionalità abitative delle unità immobiliari attraverso interventi di piccola manutenzione ordinaria che si rendessero necessari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si annoverano interventi di rottura vetri, rottura maniglie, rottura serramenti, piccoli interventi idraulici.....)

Gli alloggi verranno messi a disposizione del Soggetto Appaltatore con apposito verbale per tutta la durata dell'affidamento e verranno dallo stesso dismessi nello stato in cui vengono consegnati.

1.4.2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1.4.2.1 Attività di accompagnamento socio assistenziale ed educativo

L'Appaltatore procederà all'individuazione di un Coordinatore tecnico incaricato di collaborare con l'Amministrazione Civica alla valutazione congiunta della collocazione dei



nuclei/persone fragili segnalati dai servizi sociali e dimoranti presso l'insediamento spontaneo e consolidato di Vaiano Valle nella soluzione abitativa più idonea, in base alle loro specifiche esigenze e alle prospettive progettuali.

Gli Educatori Professionali, individuati dall'Appaltatore, elaborano e realizzano (in un processo costante di coinvolgimento e responsabilizzazione del nucleo) progetti personalizzati con l'obiettivo di favorire il superamento della condizione di bisogno e fragilità e di accompagnare i singoli ed i nuclei familiari verso progetti di empowerment, di autonomia abitativa e di inclusione sociale e/o lavorativa.

Accompagnamento educativo: 14 ore mensili;

Destinatari: max 33 nuclei accolti negli appartamenti di progetto.

I percorsi di presa in carico prevedono sempre il coinvolgimento attivo dei destinatari dell'intervento, di cui al punto a) dell'art. 1.4.1, e verranno realizzati dall' Appaltatore attraverso le seguenti attività:

- sottoscrizione di un patto di accoglienza/contratto con obiettivi a breve, medio e lungo termine nelle Aree dell'Educazione/Istruzione/Formazione, del Lavoro e dell'autonomia reddituale, della Salute, della condizione documentale e connessa al titolo di soggiorno e dell'Abitare;
- dimissioni per chi non rispetta i percorsi/progetti e chi non consegue gli obiettivi condivisi, dopo 3 richiami scritti formalizzati e valutazione delle azioni finalizzate al rilascio dell'alloggio;
- definizione di obiettivi chiari e condivisi nel progetto di presa in carico da concertare con il nucleo familiare; verifica periodica degli obiettivi conseguiti o dell'esigenza di una loro eventuale rimodulazione o modifica con gli operatori del Soggetto Appaltatore;
- il progetto di affidamento al Soggetto Appaltatore terzo dell'accompagnamento socio educativo ed assistenziale dei nuclei familiari dovrà essere stringente e la valutazione degli interventi effettuati sarà in capo alla Unità Diritti e Grave Emarginazione che dovrà monitorare e verificare l'efficacia degli interventi posti in essere;
- saranno previsti piani di accantonamento economico per l'autonomia per ogni nucleo familiare coordinati dal Soggetto Appaltatore dei percorsi sociali di accompagnamento con corsi di educazione finanziaria. Inoltre le utenze di luce e gas saranno da subito e per l'intera durata del progetto direttamente a carico dei nuclei che attiveranno i contratti;
- sarà necessario il coordinamento del progetto con il sistema dei servizi già operanti sui temi delle popolazioni Rom e Sinti nella città di Milano e la collaborazione con l'equipe di Ortles, 73.

Tutte le attività relative al servizio di accompagnamento educativo e socio assistenziale saranno supervisionate dal Coordinatore Tecnico individuato dal Soggetto Appaltatore che:

- partecipa alle equipe con i referenti comunali;



- coordina il gruppo di lavoro degli educatori;
- predispone report bimensili sull'andamento degli inventi educativi dei singoli nuclei familiari accolti, anche attraverso l'utilizzo di schede tecniche metodologiche;
- aggiorna sistemi informativi in uso presso l'Amministrazione per i casi in carico;
- rendiconta, attraverso un report, al Comune di Milano con cadenza periodica semestrale, le attività svolte complessivamente nel progetto, gli obiettivi raggiunti, la capacità di integrazione/inclusione nei contesti territoriali dei singoli nuclei seguiti, la gestione degli immobili ed il rendiconto delle spese e dei versamenti effettuati dalle famiglie.

1.4.2.2 Attività di gestione dei 33 immobili

Le attività di cui al punto b) dell'art. 1.4.1 verranno espletate dal Soggetto Appaltatore, attraverso un coordinatore amministrativo, secondo le seguenti modalità:

Attività amministrativa di gestione degli immobili:

- controllo dei versamenti di spese condominiali e tariffa rifiuti e nel secondo anno della compartecipazione al 20% del canone sociale di locazione mensile, eventuali solleciti in caso di inadempienza, rendicontazioni del fondo di garanzia;
- gestione delle segnalazioni per interventi di piccola manutenzione ordinaria: gestione segnalazioni provenienti da inquilini (il Soggetto Appaltatore dovrà fornire un recapito telefonico a disposizione degli inquilini nella fascia oraria 8.00-19.00), verifica segnalazioni entro 24 ore, ricerca miglior intervento, avvio procedura di richiesta di assenso all'intervento della Stazione Appaltante.

Procedura per interventi di piccola manutenzione ordinaria:

- gli inquilini segnaleranno al numero dedicato gli interventi di piccola manutenzione ordinaria necessari;
- il Soggetto Appaltatore verificherà entro 2 giorni lavorativi le segnalazioni e attiverà la ricerca del miglior intervento possibile per risolvere il problema;
- il Soggetto Appaltatore invierà alla Stazione appaltante, tramite mail allegando apposito modulo e relativo preventivo, richiesta di assenso all'intervento;
- l'intervento verrà effettuato solo previa autorizzazione della Stazione appaltante.
- monitoraggio del versamento di quanto dovuto dagli inquilini (spese condominiali, tariffa rifiuti, 20% del canone di locazione mensile sociale il 2° anno) e attività di tempestivo sollecito nel caso di inadempienza da parte degli inquilini.

L'Appaltatore è tenuto a presentare alla Civica Amministrazione, semestralmente insieme al Report complessivo di progetto, il rendiconto relativo a tutte le operazioni di monitoraggio dei versamenti.

Il Soggetto Appaltatore farà fronte alle spese di piccoli interventi di manutenzione ordinaria tramite le risorse messe a disposizione con la presente gara.

Si richiede al Soggetto Appaltatore l'effettuazione di sopralluoghi mensili presso le 33 unità abitative per verificarne la funzionalità costante. Si richiede inoltre di mettere a disposizione un contatto telefonico per segnalare eventuali emergenze.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1.5.1 Corrispettivi

Gli interventi, di cui all'art. 1.4.2.1, saranno remunerati in parte a “a misura”, in relazione ai moduli attivati e/o erogati, sulla base dei corrispettivi unitari per modulo a base di gara, diminuiti del ribasso unico percentuale praticato in sede di gara, come di seguito riportato:

N.	Tipologia di servizio	Numero ore a modulo mensile	Numero presunto moduli	Totale I.V.A. esclusa
A	Accompagnamento educativo 3,5 ore settimanali	14,00	792	€ 246.875,588
B	Coordinamento tecnico	24,00	24	€ 13.832,735
C	Coordinamento amministrativo – Facility	99,00	24	€ 60'798,917
	TOTALE € 321.507,24			

Gli importi indicati si intendono I.V.A. esclusa e onnicomprensivi di qualsiasi onere, spese di gestione ed utile d'impresa connessi al presente bando.

Si specifica che l'indicazione quantitativa per ciascuna tipologia di moduli (A, B e C) ha valore puramente indicativo al fine della formulazione dell'offerta, pertanto le quantificazioni riportate nella colonna relativa al numero presunto di moduli non costituiscono vincolo da parte della Amministrazione appaltante.

Gli interventi manutentivi, di cui all'art. 1.4.2.2 saranno remunerati “a corpo”.

N.	Tipologia di servizio	Cifra dedicata “a corpo” I.V.A esclusa
A	Attività di gestione dei 33 immobili: interventi di piccola manutenzione ordinaria	€ 27.665,00 (I.V.A. esclusa)

1.5.2 Importo complessivo e Fondo di Garanzia

L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione a misura del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari ad € 349.172,24 I.V.A. 5% esclusa, oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero.

1. l'importo è calcolato sulla base della stima costi che costituisce documento di progetto;



2. l'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. l'appalto è aggiudicato in parte "a misura" ed in parte "a corpo".

L'impianto del Servizio prevede inoltre la disponibilità per l'Appaltatore di accedere ad un Fondo di Garanzia avente una capienza pari ad € 80.000,00 che verranno utilizzati per il rimborso delle spese connesse a spese condominiali, tariffa rifiuti e compartecipazione al secondo anno al canone sociale di locazione mensile pari al 20% del totale in caso di insolvenza da parte degli inquilini.

ART. 1.6 - ONERI

1. Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le attività previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per il personale impiegato ed eventuali spese, comprese le spese per la formazione obbligatoria, lo spostamento del personale tra le unità abitative assegnate e/o eventuali servizi ed enti coinvolti;
- tutti i costi per le attività di raccordo con gli uffici/servizi e gli operatori comunali;
- tutti i costi per attrezzature portatili (PC e telefoni).

b. AMMINISTRAZIONE

- il reperimento e la messa a disposizione di 33 alloggi (già arredati)

ART. 1.7 – PROGRAMMAZIONE E TEMPISTICA DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Attività di accompagnamento educativo

Il Referente dell'Amministrazione comunale procede alla segnalazione dei nuclei/persone fragili al Coordinatore tecnico del progetto al fine procedere con la valutazione condivisa del collocamento degli stessi nella soluzione abitativa ritenuta più idonea fra quelle messe a disposizione dalla DC Casa.

Nell'ambito dell'equipe congiunta sarà valutato lo stato di avanzamento dei progetti educativi.

Gli incontri tra gli educatori e i nuclei/persone fragili saranno svolti presso gli alloggi assegnati, presso le sedi del Soggetto Appaltatore o in altre sedi di Servizi pubblici o privati utili al raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto educativo.

Il Soggetto Appaltatore, entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione di nuclei/persone fragili da parte dei Servizi Sociali, contatterà l'assegnatario e darà avvio al percorso di presa in carico socio-educativo-assistenziale.

Il progetto di presa in carico e di accompagnamento socio educativo ed assistenziale può essere di massimo 2 anni per ciascun nucleo/persona fragile.



ART. 1.8 – FIGURE PROFESSIONALI E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore si impegna a svolgere le attività integrative descritte all'art. 1.4 mediante 1 coordinatore tecnico, 1 coordinatore amministrativo e di almeno 3 educatori:

- Coordinatore Tecnico in possesso di Laurea o Diploma Universitario triennale in Servizio Sociale, riconosciuto come abilitante alla professione di Assistente Sociale, ai sensi della normativa vigente, nonché iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali con esperienza di coordinamento di almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio nell'area dei servizi dedicati all'emergenza abitativa e servizi per fasce deboli, anziani, disabili, minori e famiglie, migranti etc. È utile la conoscenza della cultura Romani.
- Educatore professionale – in possesso:
 - qualifica di educatore professionale post diploma di maturità o laurea in Scienze dell'Educazione/Scienze della Formazione/Pedagogia/Servizio Sociale o lauree equipollenti;
 - altre lauree ad indirizzo umanistico, accompagnate da esperienza almeno quinquennale.
- Coordinatore amministrativo in possesso di almeno un Diploma di istruzione secondaria superiore e con esperienza in ambito amministrativo-contabile di almeno 5 anni negli ultimi 8.

Tutti i suddetti titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano (ovvero tradotti, legalizzati ed accompagnati da dichiarazione di valore rilasciata ai sensi di legge).

Il possesso dei titoli e dell'esperienza richiesti nel presente articolo, nonché di quella eventualmente specificata in fase di presentazione offerta, dovranno essere dimostrati dal Soggetto Appaltatore al RUP prima dell'avvio del servizio.

Il Servizio sarà svolto dall'Appaltatore mediante propri operatori adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da svolgere ed al tipo di contesto in cui operano.

Gli operatori dell'Appaltatore presteranno la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del Comune, curando lo svolgimento autonomo di tutti i compiti connessi al servizio.

ART. 1.9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Per la corretta esecuzione delle attività l'Appaltatore si impegna a:

- ✓ svolgere le attività sopra descritte presso la sede propria, gli alloggi assegnati ed eventuali sedi di servizi Pubblici e/o Privati;
- ✓ fornire ai Responsabili del Comune di Milano elementi di conoscenza rispetto all'andamento quali-quantitativo delle attività attraverso comunicazioni periodiche;



- ✓ informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, l'Area Diritti e Inclusione, di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all'esecuzione del servizio;
- ✓ vigilare sul corretto e puntuale versamento di quanto dovuto da ciascun nucleo familiare;
- ✓ rendicontare, attraverso un report, al Comune di Milano con cadenza periodica semestrale, delle attività svolte nel progetto, degli obiettivi complessivi raggiunti, con particolare riferimento ai percorsi socio-educativo-assistenziale posti in essere anche in relazione al contesto territoriale e comunitario di riferimento. Sarà necessario allegare anche la sintesi del monitoraggio dei versamenti effettuati dalle famiglie in merito a spese condominiali, tariffa rifiuti e 20% del canone di locazione sociale nel secondo anno. Inoltre è richiesto un report bimestrale individuale su ogni percorso educativo dei singoli nuclei
- ✓ Impegnarsi a non utilizzare le risorse economiche appositamente ed esclusivamente finalizzate alla liquidazione degli importi relativi alle spese di piccoli interventi di manutenzione ordinaria per finalità diverse da quelle previste nel Capitolato.

ART. 1.10- LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI

Risultati attesi delle attività sono:

- ✓ Realizzazione in via sperimentale di progetti di riqualificazione urbanistico ambientale nel contesto del parco Sud Milano;
- ✓ Realizzazione di progetti di inclusione sociale e lavorativa dei residenti/abitanti l'insediamento spontaneo e consolidato di Vaiano Valle con definizione di obiettivi di autonomia e superamento dello stato di bisogno;
- ✓ Promuovere percorsi individualizzati di empowerment e di integrazione/inclusione sociale con particolare attenzione ai minori e all'integrazione scolastico/educativa;
- ✓ Riduzione del degrado ambientale ed urbanistico e del disagio sociale correlati al fenomeno degli insediamenti spontanei sul territorio milanese



SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- *Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR*;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- dichiarazione di assenza di oneri di interferenza.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

Il presente contratto è "a misura" in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente Capitolato, di cui all'art. 1.5.1.

Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo presunto complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.1.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.5 – 4.1 – 6.3.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle



gare di appalto di servizi, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

- 5 L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18, e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..



SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018, a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 2 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 24 mesi con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazione dalla L. 120/2020, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art.32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.



ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddeito.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art 107- comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 3.6 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO:	Valore- importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", fermo restando la risoluzione di cui all'art. 6.1, verrà applicata una penale di	1 ‰
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del	0,5%



	whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	0,5%
4	Per ogni giorno solare di ritardo di avvio di ogni singola prestazione rispetto a quanto previsto all'art. 1.7	€ 50,00
5	Per ogni attività elaborata in modo non conforme a quanto previsto agli artt. 1.4.1-1.4.2 e 1.7, nonché con il progetto tecnico, presentato in sede di offerta	€ 400,00
6	Per ogni utilizzo di personale con esperienza non corrispondente a quanto previsto all'art. 1.8	€ 800,00
12	Per ogni utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Appaltatore sia venuta a conoscenza nell'esercizio del compito affidatole in particolare per quanto attiene al rispetto della privacy così come disposto dal D. Lgs. 196/2003, fermo restando la risoluzione di cui all'art. 6.1	€ 800,00
13	Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della rendicontazione degli interventi rispetto alle tempistiche indicate all'art. 4.3	€ 50,00

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. Il Soggetto Appaltatore si impegna a nominare un Referente Unico per l'appalto con funzioni di interfaccia tecnico-amministrativo con gli uffici comunali di riferimento. L'Appaltatore dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici

(cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 19,30 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

In caso di assenza dello stesso, si dovrà provvedere alla immediata sostituzione, dandone comunicazione ai Responsabili del Comune di Milano.

2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e, in particolare, deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con l'Amministrazione per la taratura della prestazione e gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative al personale dei servizi coinvolti;
 - provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presiedere il proprio personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.
3. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà un referente amministrativo che curerà la parte relativa alle questioni amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 25 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr Art.30 - comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale, per qualsiasi motivo assente, entro un termine funzionale al servizio, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, previo accordo con il RUP/Direttore dell'esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.



Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso-al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lett. a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 3.10 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto

necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 - 20124 (tel. 0248015228) Milano.

3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a), e b), e art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
4. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario.
2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cui espressamente si rinvia.
3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza (se previsto).
6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi



nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel Disciplinare di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs 159/2011.

8. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 3.8 che precede.

9. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

10. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:



- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

11. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
12. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.



SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. La revisione periodica del prezzo viene operata, sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.
2. La revisione di cui al comma 1 viene operata, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, sulla base dei costi standard per tipo di servizio in relazione a specifiche aree territoriali avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT.
3. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta al Comune di Milano l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
 - fatturazione mensile posticipata (emissione fattura a decorrere dal 15° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione).
2. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta da una rendicontazione con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il 7° giorno del mese successivo a quello di

esecuzione delle prestazioni. Ottenuto dal Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite di cui alla successiva lettera B punto 2.

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Area Diritti e Inclusione– Unità Diritti e Grave Emarginazione – via Sile, 8. Nella sezione “1.1.4 “Codice Destinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio 52TV07.
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b. nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 001890000199999;
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di processo);
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN – ecc.);
 - g. ogni altra indicazione utile.
3. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 2) Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro il termine di 7 giorni solari, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.



- 3) Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento/ Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
- 4) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 5) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

C - SALDO FINALE:

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett d), punto 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,

laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 - comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
3. L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.
4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
5. Il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.



SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, ivi compreso il periodo di eventuale opzione di 24 mesi per la prosecuzione del servizio.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
L'importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.



L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autentificato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

5. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita



comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:



➤ Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00).

2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.



SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo.
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 7 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Agenzia Regionale per



l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione

- n. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
- o. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013;
- p. nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- 4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- 5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

- 1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- 2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
- 2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
- 3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;

- valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:
 - potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
 - accedere a qualsiasi area relativa al servizio svolto;
 - effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione, compresa attività di formazione obbligatoria.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE



1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente

capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..

7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali".

IL DIRETTORE DELL'AREA DIRITTI E INCLUSIONE
Angelo Stanghellini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Cristiana Benetti Alessandrini